



**Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie**

AI Personale ATA

AI DSGA
dell'Istituto Comprensivo di
Marina di Gioiosa Ionica
Sito web

CIRCOLARE N° 28

OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale scolastico - [Decreto-legge 26 novembre 2021 N° 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"](#)

Si invia in allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021**.

Validità del green Pass



In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

A scuola tra vecchia e nuova normativa

Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica (ad eccezione per la scuola dell'infanzia, per la quale continuano a valere le disposizioni normative precedenti). Non è ammesso l'ingresso dei genitori a scuola, salvo casi straordinari. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.

Materiale didattico

Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell'infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; al termine delle lezioni questo dovrà essere riportato a casa per permettere ai collaboratori scolastici una corretta sanificazione dell'aula.

Utilizzo dei servizi igienici

I docenti provvederanno a mandare gli alunni in bagno, uno alla volta, a seconda della necessità. I collaboratori scolastici sorveglieranno che tutto sia svolto in maniera regolare. È importante effettuare un ricambio dell'aria nell'aula, spalancando le finestre, possibilmente ogni ora, e ogni qual volta sia ritenuto necessario e possibile in base agli eventi e alle condizioni meteorologiche.

Norme igieniche

Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Per l'accesso ai bagni e agli spazi comuni è previsto l'uso della mascherina, ad eccezione degli alunni della scuola dell'infanzia. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta in dotazione della scuola. Le bottiglie d'acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome e conservate nei propri zaini. Naturalmente è consentito l'uso del bicchiere personale. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

Arredo scolastico

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti delle adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori; sulla pavimentazione esterna alle aule, restano presenti le frecce segnaletiche. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

Ingressi e uscite da scuola

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e l'uscita, che possono variare da classe a classe. Va misurata ogni mattina la temperatura corporea; la scuola invece, si riserverà di provare la temperatura a campione, in qualche classe.

Vietato andare a scuola con sintomi riconducibili al Covid

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che presentino uno o più dei seguenti sintomi: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, diarrea, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale.

L'alunno con sintomi a scuola

Tenuto conto del nostro Protocollo, qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche, in zona bianca saranno possibili, a condizione di permanere nelle aree dello stesso colore bianco. Le attività dovranno essere effettuate rispettando rigorosamente i protocolli sanitari e di prevenzione.

Le lezioni di educazione fisica

Per le lezioni di educazione fisica, in zona bianca all'aperto nessun dispositivo, ma distanziamento di almeno 2 metri; possibili i giochi di squadra, ma al chiuso meglio privilegiare le attività individuali. In zona gialla e arancione, è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. Gli accordi con soggetti esterni sono considerabili solo in zona bianca, alle condizioni prescritte dal CTS.

FAQ ministeriali aggiornate al 27 novembre

Cosa accade dal 15 dicembre?

Dal 15 dicembre per tutto il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) scatta l'obbligo vaccinale ***“da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”***.

Cosa deve fare chi non ha ancora avviato il percorso vaccinale primario?

Le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono tre

- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
- attendere l'invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito) o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).
- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall'attività lavorativa.

Docente prenota prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre. Potrà lavorare?

Sì, potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore. Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso.

Cosa devo fare per prenotare la terza dose?

Il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo ha detto che in tutti i centri vaccinali dev'essere possibile l'accesso diretto di chi vuole fare il booster. Figliuolo ha anche chiesto che ci sia la "chiamata attiva", cioè che chi deve fare la terza dose sia contattato dal sistema sanitario. In tutte le Regioni sono, inoltre, ancora attivi i sistemi di prenotazione via internet o telefono.

Se non mi vaccino cosa accade?

In tema di **sanzioni**, “l’ accertato inadempimento” determinerà l’ immediata **sospensione**, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo **stop allo stipendio** o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’ avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto?

La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’ avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei mesi dall’ entrata in vigore del decreto.

Cosa accade dopo i 6 mesi?

Considerato che dal 15 dicembre i 6 mesi scadono il 15 giugno, il Governo non ha dato indicazioni successive e appare plausibile che le norme saranno oggetto di ulteriore approfondimento in seguito, in base all’ andamento epidemiologico.

Ho già effettuato due dosi, la terza rientra nell’ obbligo vaccinale per i docenti?

Sì, in quanto l’ articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “**Dal 15 dicembre 2021, l’ obbligo vaccinale per la prevenzione dell’ infezione da SARS-CoV-2 di cui all’ articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’ articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie**”. La dose di richiamo dovrà essere effettuato entro i termini di validità del green pass, ma comunque a partire dal quinto mese compiuto dalla seconda dose.

Che differenza c’ è tra “dose addizionale” e “dose booster”? Quando vanno somministrate?

Per **dose addizionale** si intende una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. La dose addizionale va somministrata dopo almeno **28 giorni dall’ ultima dose**.

Per **dose booster** si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare nelle persone a maggior rischio di contrarre il Covid in forma grave. La dose **booster** va somministrata dopo almeno **150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario**.

Posso scegliere il vaccino in fase di prenotazione?

Questa scelta non è possibile. L’ indicazione del vaccino da somministrare sarà compito del medico vaccinatore, previa indagine anamnestica, presso il centro vaccinale il giorno dell’ appuntamento e in base alla disponibilità dei vaccini.

Cosa rischia il lavoratore che entra al lavoro senza green pass?

Restano le sanzioni amministrative già stabilite, che vanno da 600 a 1.500 euro.

Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò il Green pass?

Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 e sarà inviato via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Le certificazioni vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).

I nuovi *green pass* vengono emessi indicando nel “numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo”:



- 2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19;
- 3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi.

Come posso scaricare la Certificazione verde?

La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Si può ottenere attraverso diversi canali:

- sul [sito dedicato alla Certificazione verde \(DGC\)](#) tramite Tessera sanitaria o identità digitale SPID/CIE
- tramite le APP Immuni o IO
- dal sito del Fascicolo sanitario elettronico

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde Covid-19. Per maggiori dettagli sulla Certificazione verde consultare la piattaforma nazionale dedicata: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Quanto dura il green pass dopo la terza dose?

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riduce l'efficacia del green pass da 12 a 9 mesi. I nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione del richiamo, decorrono nuovamente da quella data.

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all'interno degli istituti scolastici?

- Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde ([Decreto-legge n.111/2021](#): apre una nuova finestra).
- L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- Inoltre, l'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici ([Decreto-legge n.122/2021](#): apre una nuova finestra)

Sono esenti:

- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf](#): apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Il personale scolastico che non ha ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, può accedere ai locali con altro certificato?

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il *green pass* anche se attesta l'avvenuta guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Ho smarrito/Non ho ricevuto il codice per scaricare la Certificazione verde. Come posso fare?

Il Governo ha predisposto un'apposita [piattaforma](#): inserisci il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tua tessera sanitaria e la data dell'evento – guarigione, vaccinazione, tampone – con cui puoi ottenere la Certificazione verde. Copia il codice AUTHCODE che ti apparirà sullo schermo e richiedi il [Green Pass con le modalità disponibili](#).

Le persone che hanno già avuto il Covid possono essere vaccinate?

Sì, è possibile la somministrazione di **una sola dose**, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede **due dosi** (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson).

Ho contratto il Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose). Posso effettuare la terza dose?

Sì, ma devi attendere almeno 3 mesi dalla guarigione e almeno 6 mesi dalla seconda dose.

Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato?

Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:

1. aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
2. aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19;
3. aver completato il ciclo vaccinale (anche monodose);
4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
5. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?

Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.

Quali test sono validi per il rilascio della Certificazione verde?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

test molecolare, permette di rilevare la presenza di materiale genetico (Rna) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.

test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per Covid 19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato

che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-Dgc per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

- per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in Rsa, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
- nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di Sars-Cov-2 in ambito scolastico;
- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio; per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giuseppina Fiaschi